



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Relazione illustrativa al Decreto Delegato

“in materia di sicurezza, qualità dei prodotti e garanzie legali e contrattuali”

Ecc.mi Capitani Reggenti,
Ill.mi Consiglieri,

il decreto delegato “in materia di sicurezza, qualità dei prodotti e garanzie legali e contrattuali” è emanato nell’ambito dell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 16 della Legge 22 dicembre 2023 n.194.

Tale decreto delegato ha come finalità quella di disciplinare le norme tecniche ed applicative nonché le regolamentazioni volte a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di sicurezza e qualità dei prodotti nel rispetto ed in attuazione dei principi di cui alle disposizioni del Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.160.

In particolare all’articolo 2 si precisa che i criteri per il coordinamento dei controlli siano stabiliti dall’Autorità di vigilanza dei consumatori, prevista ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto Delegato n. 160/2024, e dagli Uffici della Pubblica Amministrazione attraverso apposita conferenza, alla quale potranno partecipare e presentare osservazioni sia eventuali organismi di categoria della produzione e della distribuzione sia le associazioni dei consumatori e degli operatori economici. Al fine di garantire un adeguato sistema di controlli, previsto che gli Uffici della Pubblica Amministrazione e l’Autorità provvedano ad uno scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante almeno in via telematica che consenta anche l’archiviazione e la consultazione delle informazioni.

Gli articoli 3 e 4 regolano i vari aspetti riguardanti i controlli e le disposizioni procedurali dei medesimi. L’Autorità di vigilanza dei consumatori, con l’ausilio degli Uffici della Pubblica Amministrazione competenti per materia in relazione al singolo tipo di prodotto, verifica che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. A tal fine, l’Autorità di vigilanza dei consumatori su istanza degli Uffici della Pubblica Amministrazione o d’ufficio, può adottare le misure elencate all’articolo 3 e, nei casi in cui il prodotto presenti un rischio grave, gli Uffici della Pubblica Amministrazione provvedono a fare apposita segnalazione all’Autorità di vigilanza dei consumatori la quale procede con l’adozione delle misure pertinenti. Tali misure vengono emesse mediante provvedimento dell’Autorità di vigilanza dei consumatori, il quale deve essere adeguatamente motivato e deve contenere altresì l’indicazione dei termini e delle modalità per ricorrere ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Delegato n.160/2024. Agli interessati deve essere consentito sia di partecipare alle fasi del procedimento e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti che di presentare osservazioni scritte e documentate; nel caso in cui la denuncia avvenga da un’associazione di categoria, la stessa può partecipare al procedimento.

All’articolo 5 sono previste alcune attività da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione, coordinati dall’Autorità di vigilanza dei consumatori, necessarie per garantire un’efficace sorveglianza sul mercato, che prevedono l’istituzione, l’aggiornamento e l’esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati, l’aggiornamento



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti e esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia.

L'articolo 6 stabilisce quando un prodotto è difettoso e le circostanze che devono essere tenute in considerazione per la sua identificazione mentre l'articolo 7 prevede, nei casi in cui ci sia un difetto, quando il produttore o il fornitore non sono responsabili.

All'articolo 8 viene definito il termine "messa in circolazione".

L'articolo 9 prevede che, in caso di prodotto difettoso, il danneggiato, oltre alle approfondite ricerche tecniche effettuabili attraverso la nomina di un consulente tecnico nel corso del giudizio civile, deve dimostrare il difetto riscontrato e il danno in ogni sua componente nonché la connessione causale tra difetto e danno subito.

All'articolo 10 vengono elencati i criteri che definiscono la non conformità dei beni rispetto al contratto, in applicazione all'articolo 19 del Decreto Delegato n. 160/2024. Al contrario, non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza, oppure se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

L'articolo 11 prevede il diritto di regresso da parte del venditore finale nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva quando lo stesso venditore finale viene dichiarato giudizialmente responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità valutato ai sensi dell'articolo 10 ed imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario.

Infine, all'articolo 12, sono elencati i requisiti della garanzia convenzionale ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Delegato n.160/2024. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui al presente articolo rimane valida unicamente come garanzia ulteriore rispetto alla garanzia legale ed il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione nei limiti in essa contenuti.


Il Segretario di Stato
Rossano Fabbri